



PDF Eraser Free

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

CLOTILDE PARISE	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Relatore
GUGLIELMO GARRI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.14/11/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23345/2023 R.G. proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato GOTI MASSIMO
(GTOMSM57E19G999H) ,

-ricorrente-

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, MINISTERO
DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege

-resistenti-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANZARO, nel proc.to n.
1631/2021, depositato il 01/09/2023.



PDF Emesso

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024

dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. cronol. 4879/2023, pubblicato l'1/9/2023, ha respinto il ricorso di cittadino pakistano, volto al riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale, sia come *status* di rifugiato sia come protezione sussidiaria, o in subordine della protezione complementare.

Avverso la suddetta pronuncia, propone ricorso per cassazione, notificato il 24/11/2023, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che dichiara di costituirsi al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Con proposta di definizione accelerata del 7/2/2024, comunicata l'8/2/2024, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., il ricorso è stato ritenuto *«inammissibile in quanto, proposto avverso decreto del Tribunale di Catanzaro di rigetto della richiesta, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento della protezione internazionale e complementare o speciale, è stato notificato il 24/11/2023, avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Catanzaro emesso in data 31/07/2023, pubblicato in data 01/09/2023 e comunicato, via PEC, in data 27/09/2023, oltre quindi il termine di trenta giorni dettato dall'art.35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008»*.

Con istanza del 18/3/2024, il ricorrente ha chiesto la decisione della causa, che è stata trattenuta in decisione all'adunanza camerale del 14/11/2024.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 8 D. Lgs. 25/2008, degli artt. 3 e 14 D. Lgs 251/2007 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in



Pakistan e dell'omessa attività istruttoria in relazione all'art. 360, 1 comma, punto 5) c.p.c.; b) con il secondo motivo, violazione dell'art. 19 D. Lgs. 286/98 e dell'art. 32 D. Lgs. 25/2008, nonché del D. L. 130/2020 convertito nella L. 173/2020 in relazione alla omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria in relazione all'art. 360, 1 comma, punto 5) c.p.c..

2. Deve rilevarsi, conformemente alla proposta di definizione accelerata, che il termine per proporre ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale, ex art.35 bis d.lgs. 25/20008, comma 13, nel testo vigente *ratione temporis*, è di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto impugnato a cura della cancelleria (sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, Cass. 17717/2018).

Ed è stato ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto del tribunale che rigetti l'impugnazione contro il provvedimento di diniego della richiesta di protezione internazionale, in quanto avverso il predetto decreto è espressamente prevista la possibilità di ricorso - ordinario - per cassazione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, il che esclude la carenza di tutela che legittima il ricorso al mezzo di impugnazione straordinario, dovendo ulteriormente rilevarsi che il rigetto della domanda di protezione internazionale, nelle sue diverse declinazioni, non è configurabile come provvedimento limitativo della libertà personale e di altri diritti fondamentali dello straniero (Cass. 84/2021).

Nella specie, a fronte di una comunicazione in data 27/9/2023 del decreto del Tribunale di Catanzaro (come riportato in ricorso, peraltro), il ricorso è stato notificato oltre il suddetto termine, il 24/11/2023.



PDF Eraser Free

3. Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite, stante il mancato svolgimento di rituali difese da parte del Ministero.

Poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. (non operando il comma 3 in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese).

Invero, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. n. 16191 del 2024).

Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva «tenuta», pur nella sua sinteticità, del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equitativamente determinata di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un



PDF Eraser Free

ultra sore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto

per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

La Presidente
Clotilde Parise

